

N. 59481 Repertorio

N. 16984 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di aprile alle ore 17,40 (diciassette e quaranta minuti) in Novara e nel mio studio, avanti a me dottor Gabriele Salerno, Notaio in Novara con studio in Via XX Settembre n. 18/a iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

è presente il signor:

- CICALA ALBERTO, nato a Novara il giorno 15 novembre 1959, il quale interviene ed agisce al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione non riconosciuta denominata:

"ASSOCIAZIONE BUTTERFLY EUROPE FOR AFRICA ONLUS", con sede in Novara Via Costantino Porta n. 24, Codice Fiscale 94056620035. Detto comparente, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, mi chiede di redigere il presente verbale di Assemblea Straordinaria della predetta associazione riunita in seconda convocazione in questo luogo, giorno ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica della denominazione.
- 2) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il costituito signor CICALA ALBERTO il quale chiama me Notaio a fungere da segretario e constata e dichiara che:

- a) la presente tornata è stata regolarmente convocata ai sensi del vigente statuto sociale;
- b) sono presenti n. 3 (tre) associati aventi diritto di voto e precisamente:

- CICALA ALBERTO, suddetto;
- GALLINA FABRIZIO, nato a Novara il 14 aprile 1956;
- CIRRI PAOLO, nato a Novara il 25 ottobre 1963;
c) è presente il Consiglio Direttivo in persona del signor CICALA ALBERTO, suddetto, Presidente e del signor GALLINA FABRIZIO, Consigliere.

Dichiara pertanto regolarmente costituita in forma straordinaria in seconda convocazione la presente tornata e dunque atta a validamente deliberare sui punti all'Ordine del Giorno di cui si inizia la trattazione alla quale, peraltro, nessuno dei presenti si oppone dichiarandosi tutti sufficientemente informati.

Il Presidente illustra quindi ai presenti le ragioni per le quali si rende necessario modificare la denominazione sociale. Dopo breve discussione l'assemblea, all'unanimità e con voto palese (per alzata di mano), come il Presidente dichiara di aver personalmente accertato,

delibera

- 1) - di modificare la denominazione da "ASSOCIAZIONE BUTTERFLY

**REGISTRATO A
NOVARA**

Serie 1T

Numero 3866

Data 11/04/2016

Esatti euro 200,00

EUROPE FOR AFRICA ONLUS" a "ASSOCIAZIONE MATER AFRICA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - O.N.L.U.S.", modificando, come segue, l'articolo 1 del vigente statuto sociale:

"Art. 1

Denominazione e Loghi

È costituita una associazione denominata:

"ASSOCIAZIONE MATER AFRICA PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE ONLUS".

2) Di approvare il testo coordinato dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente, me Notaio consenziente.

Il comparente signor CICALA ALBERTO resta dai presenti delegato ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle varianti, modifiche, aggiunte o soppressioni che si rendessero eventualmente necessarie per il regolare compimento della pratica.

A questo punto, null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola l'assemblea viene sciolta alle ore 17,45 (diciassette e quarantacinque minuti).

Il Presidente dà atto di aver personalmente regolato lo svolgimento dell'intera assemblea.

Si richiedono le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 (in particolare articolo 17 - esenzione totale imposta di bollo).

Le spese del presente atto sono a totale carico dell'associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto parte a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno su tre pagine e la presente fino a qui di un foglio. E' stato quindi da me Notaio letto al comparente che lo approva in quanto conforme a verità e con me lo sottoscrive alle ore 17,50 (diciassette e cinquanta minuti).

Firmato in originale

Alberto Cicala

Gabriele Salerno Notaio

**STATUTO DELLA
"ASSOCIAZIONE MATER AFRICA
PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS"**

Art. 1

Denominazione e Loghi

È costituita una associazione denominata:

**"ASSOCIAZIONE MATER AFRICA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ONLUS"**

Art. 2

Sede

L'Associazione avrà sede legale in Novara, via Costantino Porta 24.

Art. 3

Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità di tutela, promozione, rappresentanza e coordinamento degli interessi e necessità, morali, culturali, socio-sanitarie relative alla qualità della vita degli uomini di tutte le origini e condizioni sociali che hanno bisogno d'aiuto.

In particolare, l'Associazione intende divenire interlocutore istituzionale e privilegiato di enti pubblici, enti privati nazionali ed internazionali.

Promuovere, quindi, ogni forma di organizzazione, contratto, accordo, joint—venture ed in genere ogni collaborazione atta a realizzare sistemi integrati di gestione nel campo sociale, sanitario, culturale e umanitario, a favore delle persone fisiche e/o giuridiche e degli enti pubblici o privati che aderiscono a diverso titolo all'Associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà fra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratti, tra cui, in via esemplificativa:

l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività compresi accordi di sponsorizzazione;

d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguitamento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguitamento degli scopi statutari, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

f) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto fra l'Associazione e gli altri operatori dello stesso settore;

g) istituire premi e borse di studio;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguitamento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, di beni e prodotti. Svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguitamento delle finalità istituzionali.

i) istituire Accreditamento presso l'ONU come osservatore e chiedere il riconoscimento presso Enti o Istituti Specializzati presso le Nazioni Unite;

j) istituire Accordo — Convenzione con fondazioni o Enti riconosciuti;

k) istituire Convenzioni con Università dello stato Italiano e/o internazionali e con altri Istituti di cultura;

1) effettuare corsi di formazione e/o informazione .

Art. 4
Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione é composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri Soci di qualsiasi categoria;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi al fondo di dotazione dello Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 5
Fondo di gestione

Il fondo di gestione dell'Associazione é costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima.;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dalle Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti, Sostenitori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse dell'Associazione saranno impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6
Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 20 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il rendiconto economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell'esercizio concluso.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio consuntivo può essere approvato entro il 30 giugno.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del rendiconto economico di previsione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per ripianare l'Associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento e il miglioramento della sua attività ovvero accantonati ad opportuni fondi di riserva a titolo di Patrimonio.

É vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 7
Membri dell'Associazione

I membri dell'Associazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali;
- Partecipanti;
- Ordinari.

Art. 8
Fondatori

Sono Soci Fondatori Alberto Cicala, Laura Gallio, Fabrizio Gallina, Riccardo Gramegna che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e sono nominati tali in quella sede.

Art. 9

Partecipanti Istituzionali

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione ovvero con una attività anche di servizio di particolare rilievo ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione o l'apporto di attività è stata regolarmente erogata ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, su proposta del Comitato etico. I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento periodicamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali anche le persone giuridiche nonché gli enti pubblici e privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con un contributo (annuale o pluriennale) che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà nel Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione all'Associazione anche in relazione alla qualità e quantità dell'apporto.

I partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività dell'Associazione.

La qualifica del partecipante dura per tutto il periodo per il quale la contribuzione o l'apporto di attività è stata regolarmente erogata ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento periodicamente predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

Ordinari

Possono ottenere la qualifica di "Ordinari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con un contributo, nella misura che verrà determinata nel Regolamento predisposto periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Ordinario non è incompatibile con quella di Partecipante Istituzionale o Partecipante qualora siano plurime le finalità di adesione all'Associazione.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con la maggioranza assoluta l'esclusione dei Partecipanti Istituzionali, dei Partecipanti e degli Ordinari per i seguenti motivi:

- grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, fra cui in via esemplificativa e non tassativa:
 - morosità;
 - inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione con il dovere di collaborazione con gli altri componenti dell'Associazione;
 - comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti, gli Ordinari possono in ogni momento recedere dall'Associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dall'Associazione.

Art 13 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Etico.

Potranno altresì costituire autonomi uffici dell'Associazione il Direttore Generale e l'Ufficio di Segreteria, i cui ruoli saranno definiti in sede di Regolamento dell'Associazione.

Art. 14 Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione è Alberto Cicala.

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, fissando l'ordine del giorno;
- firma gli atti del Consiglio ed ogni altro documento necessario per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ove prevista la presenza del legale rappresentante;
- sovrintende al buon andamento delle attività dell'Associazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- adotta in caso di urgenza ogni opportuno provvedimento, riferendo alla prima riunione del Consiglio, a semplice titolo informativo.

Ha inoltre potestà di disciplinare lo svolgimento dell'attività del Consiglio di Amministrazione ed in particolare di adottare e regolare le modalità di riunione adeguate tenendo conto delle tecnologie disponibili e della necessità di garantire l'espressione del diritto di voto e delle opinioni in merito alle delibere da adottare.

In veste istituzionale il Presidente cura le relazioni con lo Stato, gli Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente fra i membri del Consiglio di Amministrazione sarà sostituito dal vice presidente.

Il Vice Presidente, nei confronti dei terzi, legittimerà la gestione del potere di rappresentanza, facendo precedere la propria firma dalla locuzione "in sostituzione del Presidente" temporaneamente impedito" o da altra similare.

Articolo 15 Consiglio di Amministrazione

L'Amministrazione dell'Associazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione, costituito da 3 (tre) a 6 (sei) membri ed è composto dal Presidente dell'Associazione, che dura in carica a vita, salvo facoltà di rinuncia in ogni momento, e dai consiglieri che durano in carica per 5 esercizi sociali e sono rieleggibili.

I membri del primo Consiglio sono nominati all'atto della costituzione dell'Associazione; i successivi verranno nominati dal Fondatore.

In caso di recesso od esclusione di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi membri nominati, rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione del quale entrano a far parte.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di formazione e di attuazione della volontà dell'Associazione.

Il Consiglio:

- ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria e straordinaria e la gestione dell'Associazione secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
- stabilisce ed approva le linee generali dell'attività dell'Associazione ed i relativi obiettivi e programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3 e provvede altresì ad:
- accettare le nomine dei Partecipanti Istituzionali, dei Partecipanti e degli Ordinari;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre il regolamento dell'Associazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni mobili ed immobili;
- nomina il Revisore dei conti;
- realizza operativamente la ripartizione settoriale delle attività promosse dall'Associazione;
- svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;
- predispone periodicamente il Regolamento dell'Associazione apportando annualmente le eventuali modificazioni atte a garantire la piena efficienza della struttura organizzativa dell'Associazione.

Il Consiglio provvede, a maggioranza assoluta dei membri in carica a:

- nominare e revocare il Direttore Generale dell'Associazione e stabilire i poteri delegati ed il suo emolumento;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri stabilendo l'eventuale emolumento;
- approvare su proposta del Presidente o di due Consiglieri, le modifiche da apportare a questo Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

Art. 16

Convocazione e quorum delle delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con lettera raccomandata spedita con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata entro 24 ore dalla prima convocazione.

Il Consiglio si riunisce validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Esso delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, dallo stesso nominato, trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 17

Direttore Generale

Il Direttore Generale dell'Associazione sovrintende alle svolgimento dell'attività della stessa ed in particolare alla gestione ordinaria in base a specifiche deleghe inserite nell'atto di nomina. Egli

provvede al coordinamento del personale dipendente in relazione alle mansioni attribuite ed organizzandone i ruoli al fine di dare attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nonché del Comitato Etico.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre anni e può essere riconfermato; la carica di Direttore Generale può essere assunta da persone fisiche anche non appartenenti all'Associazione ovvero da suoi dipendenti.

Il Direttore supporta l'attività del Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei progetti di bilancio preventivo e del rendiconto patrimoniale economico e finanziario consuntivo.

Il Direttore, nell'ambito dei poteri attribuiti dal Consiglio, può conferire incarichi a terzi ed assumere dipendenti di qualsiasi grado, per cui occorrerà comunque la ratifica del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18
Comitato Etico

Il Comitato etico è composto da un massimo di 9 membri, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il numero. Essi restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio successivo alla loro nomina, ovvero se specificato per la durata stabilita dall'atto di nomina e sono rieleggibili.

Art. 19
Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione, validità ed esecuzione del presente Statuto è competente il Foro di Novara.

Art. 20
Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne rimane il liquidatore, ad altri enti che per seguano finalità analoghe ovvero affini di pubblica utilità.

Art. 21
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Regolamento, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato in originale

Alberto Cicala

Gabriele Salerno Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso consentito dalla legge, nei termini per la registrazione.

Novara, li 12 Aprile 2016



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 94056620035	NATURA GIURIDICA 08 - ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE MATER AFRICA PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ONLUS	
TIPO ATTIVITÀ 949950 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA COSTANTINO PORTA 24	
C.A.P. 28100	COMUNE NOVARA
PROV. NO	

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CCLLRT59S15F952D	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CICALA ALBERTO	
DATA 01/02/2013	 
IL FUNZIONARIO	
UFFICIO AGENZIA DELLE ENTRATE UT NOVARA	